

# MALATESTA & PARTNERS

STUDIO LEGALE D'IMPRESA

---



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI CONSULENZA E  
CONVENZIONE TARIFFARIA

Allegato al contratto n° \_\_\_\_\_

Emesso in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

A)

**art. 1 – FUNZIONE E  
VINCOLATIVITÀ DELLE PRESENTI  
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO REGOLANO LE VARIE TIPOLOGIE DI CONVENZIONE TARIFFARIA TRA LO STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA MALATESTA E OGNI PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE STIPULI CON LO STUDIO STESSO UN ACCORDO IN MERITO ALLA FORNITURA CONTINUATIVA DI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE O TECNICA. OGNI E QUALSIASI ACCORDO PRIVO DI RIFERIMENTO ALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO È NULLO

**art. 2 – DEFINIZIONI**

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO SI VALE DELLE SEGUENTI DEFINIZIONI, INDICATE CON L'INIZIALE MAIUSCOLA NELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI:

- "CONTRATTO" INDICA L'INSIEME DEI DOCUMENTI, CONDIZIONI GENERALI, FOGLIO CORRISPETTIVI E CONDIZIONI DI CONTRATTO, CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA LE PARTI.
- "CONDIZIONI GENERALI": LE PRESENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI, CHE DISCIPLINANO L'OFFERTA DEI SERVIZI.
- "CONDIZIONI DI CONTRATTO": LE CONDIZIONI DI CONTRATTO PARTICOLARI CHE DISCIPLINANO IL DETTAGLIO DEI SERVIZI OFFERTI.
- "GIORNI" SI INTENDONO GIORNI LAVORATIVI.
- "TITOLARE" L'AVVOCATO LUCA MALATESTA, NATO A ROMA IL 11/04/1976, DOMICILIATO PRESSO IL

PROPRIO STUDIO IN ROMA, ALLA VIA ITALO SVEVO, 85, C.F. MLT LCU76D11H501A – P. I.V.A. 07844961008 ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA CON TESSERA A 35041.

- "STUDIO" L'INSIEME DEL TITOLARE E DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE SIANO ESSE COLLABORATORI, DIPENDENTI E CONSULENTI, DEL TITOLARE, ATTRAVERSO CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA DA PARTE DEL TITOLARE.
- "ENTE" : LA PERSONA GIURIDICA CON CUI È CONCLUSO IL CONTRATTO, LA QUALE AGISCE NEL RAPPORTO REGOLATO DALLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI PER SCOPI RIFERIBILI ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE O IMPRENDITORIALE SVOLTA.
- "CLIENTE": È INDICATA CON IL NOME DI "CLIENTE" LA PERSONA FISICA O GIURIDICA NEI CUI CONFRONTI VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA ED ASSISTENZA DA PARTE DELLO STUDIO.
- "FOGLIO CORRISPETTIVI": INDICA IL DOCUMENTO DI SINTESI IN CUI VENGONO RIPORTATE LE TARIFFE OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IN RELAZIONE AI SERVIZI RESI.
- "CONSULENZA LEGALE": INDICA IL SERVIZIO DI EROGATO SOTTO FORMA DI PARERE PROFESSIONALE IN ORDINE AD UNA DETERMINATA QUESTIONE. A SCELTA DEL CLIENTE, IL PARERE POTRÀ ESSERE RESO: IN FORMA ORALE E PER VIA TELEFONICA, ATTRAVERSO CHIAMATA VOCALE AL NUMERO INDICATO DAL CLIENTE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA; IN FORMA SCRITTA: A MEZZO

RACCOMANDATA A.R. PREVIA ANTICIPAZIONE VIA E-MAIL O A MEZZO FAX AI RISPETTIVI RECAPITI INDICATI DAL CLIENTE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA.

- o "ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE": INDICA IL SERVIZIO EROGATO SOTTO FORMA DI REDAZIONE DI DIFFIDE, ATTI GIUDIZIARI, ISTANZE, CONTRATTI PERSONALIZZATI E FORNISCONO IL CONTENUTO DI LEGGI, ORDINANZE, CIRCOLARI, SENTENZE PER ESTESO, ANCHE COMMENTATE.
- o "ASSISTENZA GIUDIZIALE": INDICA IL SERVIZIO EROGATO NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA DINANZI AGLI ORGANI CON POTESTÀ GIURISDIZIONALE.

B)

#### **art. 3 – NORME DEONTOLOGICHE**

LO STUDIO SI OBBLIGA AL PIENO RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA DEONTOLOGICA FORENSE. IN CASO IL CONSULENTE DELLO STUDIO FACCIA PARTE DI ALTRO ORDINE PROFESSIONALE, VARRANNO LE NORME DEONTOLOGICHE DELL'ORDINE DI APPARTENENZA DEL CONSULENTE STESSO

#### **art. 4 – VINCOLO FIDUCIARIO**

L'ATTIVAZIONE DI QUALUNQUE SERVIZIO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO PREVISTO DAL PRESENTE CONTRATTO È RIGIDAMENTE SUBORDINATO ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA PROCURA SPECIALE DA PARTE DEL CLIENTE. LO STUDIO POTRÀ RECEDERE LIBERAMENTE DAL SINGOLO INCARICO ASSUNTO NEI CONFRONTI DEL CLIENTE SENZA CHE CIÒ COSTITUISCA MODIFICA O NOVAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO DI CONSULENZA

#### **art. 5 – FACOLTÀ DI NON ACCETTARE L'INCARICO**

LO STUDIO TRATTERÀ LE QUESTIONI SOTTOPOSTE DEI CLIENTI COMPATIBILMENTE CON IL PROPRIO CARICO DI LAVORO E ACCORDANDO LA PRECEDENZA ALLE RICHIESTE URGENTI. LO STUDIO SI RISERVA IL DIRITTO DI NON ACCETTARE L'INCARICO,

A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, QUALORA, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA RICHIESTA SIA: INCOMPRENSIBILE; CONTRARIA A NORME IMPERATIVE, ALL'ORDINE PUBBLICO E AL BUON COSTUME; NON INERENTE ALLE MATERIE TRATTATE.

#### **art. 6 – COLLABORATORI E CONSULENTI**

IL TITOLARE SI RISERVA IL DIRITTO DI DELEGARE E NOMINARE SOSTITUTI E COLLABORATORI TANTO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN GIUDIZIO, CHE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA IN SEDE STRAGIUDIZIALE. LO STUDIO SI RISERVA IL DIRITTO DI RICHIEDERE LIBERAMENTE CONSULENZE ESTERNE, QUALORA CIÒ NON COMPORTI AGGRAVIO ECONOMICO ALCUNO PER IL CLIENTE.

C)

#### **art. 7 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI**

FATTO SALVO QUANTO INDICATO NELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO I SERVIZI OFFERTI SARANNO FORNITI SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ GENERALI:

#### **art. 8 – URGENZA DELLA RICHIESTA**

SE LA CONSULENZA LEGALE E/O L'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTE CON DICITURA "URGENTE", LA RICHIESTA VERRÀ EVASA ENTRO 3 GIORNI QUALORA SI TRATTI DI CONSULENZA OVVERO PARERI PROFESSIONALI ED INOLTRO DI SENTENZE, CIRCOLARI, LEGGI, ORDINANZE; ENTRO 5 LAVORATIVI OVE SI TRATTI DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE OVVERO DIFFIDE, RICORSI, CONTRATTI, ATTI GIUDIZIARI; TEMPI ULTERIORMENTE RIDOTTI POTRANNO ESSERE ACCORDATI DAI CONSULENTI, LADDOVE LE PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE LO CONSENTANO. SE LA CONSULENZA LEGALE E/O L'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SIANO RICHIESTE SENZA LA DICITURA "URGENTE", LA RICHIESTA VERRÀ

EVASA LA RICHIESTA VERRÀ EVASA ENTRO 15 GIORNI.

**art. 9 – FORMULAZIONE DEI PREVENTIVI**

QUALORA NON SIA POSSIBILE FORNIRLO CONTESTUALMENTE, ENTRO 2 GIORNI DALLA RICHIESTA FORMULATA DAL CLIENTE, VERRÀ COMUNICATA AL CLIENTE LA DISPONIBILITÀ AD ACCETTARE L'INCARICO CONTENENTE: IL NOMINATIVO, L'INDIRIZZO, IL NUMERO DI PARTITA IVA, L'INDICAZIONE DELL'ORDINE PROFESSIONALE DI APPARTENENZA DEL CONSULENTE CHE SI RENDE DISPONIBILE AD ACCETTARE L'INCARICO IL PREVENTIVO DEL CORRISPETTIVO, I.V.A. E CASSA DI PREVIDENZA INCLUSI, DEL SERVIZIO RICHIESTO, OLTRE ALLE INDICAZIONI IN ORDINE ALLE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO IL PREVENTIVO NON È IN ALCUN MODO VINCOLANTE PER IL CLIENTE ED HA UNA VALIDITÀ DI 20 GIORNI.

**art. 10 – EROGAZIONE DEI CORRISPETTIVI**

IL CALCOLO DELLE SOMME DOVUTE SARÀ SU BASE MENSILE; IL CLIENTE SI OBBLIGA A VERSARE ALL'AVVOCATO, ENTRO E NON OLTRE CINQUE GIORNI DALL'INVIO DELLA NOTULA RELATIVA AL MESE IN OGGETTO, LE SOMME RELATIVE ALLE SOLE PRESTAZIONI SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE STESSO. IL PAGAMENTO AVVERRÀ TRAMITE BONIFICO SU C.C. BANCARIO INTESTATO ALL'AVV. LUCA MALATESTA

**art. 11 – FATTURAZIONE**

LA FATTURA SARÀ EMESSA CONTESTUALMENTE ALL'AVVENUTO PAGAMENTO

**art. 12 – ADEGUAMENTO**

A PARTIRE DAL PRIMO RINNOVO, È PREVISTO UN ADEGUAMENTO AUTOMATICO ANNUO DI TUTTI I CORRISPETTIVI PARI ALL'INCREMENTO PERCENTUALE DI CUI AL N° \_\_\_\_\_ DEL FOGLIO CORRISPETTIVI.

D)

**art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

IL CLIENTE NON POTRÀ EFFETTUARE CESSIONI DEL CONTRATTO (E/O DELLE SUE SINGOLE COMMESSE APPLICATIVE), NÉ CEDERE I DIRITTI VERSO IL FORNITORE CHE GLI DERIVANO DAL CONTRATTO IN NESSUNA FORMA E MODO E A NESSUN TITOLO. IN CASO DI VIOLAZIONE DI TALE DIVIETO LO STUDIO AVRÀ FACOLTÀ DI RISOLVERE IMMEDIATAMENTE IL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 1456 C.C.

**art. 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

LE PARTI SI OBBLIGANO RECIPROCAMENTE A TRATTARE CON LA MASSIMA RISERVATEZZA LE INFORMAZIONI IN OGNI MODO ACQUISITE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI.

**art. 15 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.**

LADDOVE SIA INCLUSA NEI SERVIZI OFFERTI LA FORNITURA DI SOFTWARE, DI PACCHETTI E/O SUPPORTI INFORMATICI, DI PROGRAMMI APPLICATIVI E DI OGNI ALTRO ACCESSORIO (IVI COMPRESO IL MANUALE D'USO), I CORRELATI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE RESTERANNO DI ESCLUSIVA TITOLARITÀ DELLO STUDIO OVVERO DEI SUOI SUBFORNITORI.

**art. 16 – LICENZE D'USO.**

L'ENTE NON POTRÀ, SALVO ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLO TITOLARE: RIPRODURRE, DUPLICARE, OVVERO CONSENTIRE CHE ALTRI RIPRODUCANO O DUPLICHINO TOTALMENTE O PARZIALMENTE IL CONTENUTO DEI PREDETTI SOFTWARE, DI PACCHETTI E/O SUPPORTI INFORMATICI, OVVERO DEI CORRELATI MANUALI D'USO; CEDERLI A TITOLO ONEROSO O GRATUITO A TERZI; CONSENTIRNE L'UTILIZZO DA PARTE DI TERZI.

**art. 17 – COMUNICAZIONI**

LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PRESENTE CONTRATTO, DOVRANNO ESSERE INDIRIZZATE A STUDIO MALATESTA E PARTNERS – VIA ITALO SVEVO, 85 – 00137 ROMA, A MEZZO DI RACCOMANDATA A.R. TUTTE LE COMUNICAZIONI DELLO

STUDIO SARANNO EFFETTUATE AD UNO DEGLI INDIRIZZI (INDIRIZZI GEOGRAFICI, NUMERI TELEFONICI, NUMERI DI FAX O INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA) INDICATI DAL CLIENTE NEL CONTRATTO, SALVO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE RICHIESTA NEL CONTRATTO O DA INDEROGABILI OBBLIGHI DI LEGGE UNA PARTICOLARE FORMA DI COMUNICAZIONE.

L'AVVOCATO, IN CASO DI MODIFICA DELL'INDIRIZZO DELLO STUDIO PROVVEDERÀ A COMUNICARLO AL CLIENTE CON ALMENO 10 GG. DI PREAVVISO.

E)

**art. 18 – ONERI E SPESE**

GLI ONERI FISCALI, LE SPESE CONTRATTUALI, NONCHÉ QUELLE DELL'EVENTUALE REGISTRAZIONE RELATIVE AL PRESENTE CONTRATTO SONO INTERAMENTE A CARICO DEL CLIENTE. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA AI CORRISPETTIVI CONTRATTUALI VALE QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 633/72 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

**art. 19 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.**

IL CONTRATTO È REGOLATO DALLA LEGGE ITALIANA . PER OGNI EVENTUALE CONTROVERSIA CIRCA LA VALIDITÀ, L'INTERPRETAZIONE E L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO È COMPETENTE, IN VIA ESCLUSIVA, IL FORO DI ROMA.